

«LA DOPPIA CONFORME NEL PROCESSO MATRIMONIALE
PROBLEMI E PROSPETTIVE»
(ATTI DEL CONVEGNO DELL'ASSOCIAZIONE
CANONISTICA ITALIANA-TRANI 2002) (*)

Presentare un volume davanti ad un uditorio, che in maggioranza ne conosce il contenuto avendolo ascoltato direttamente, al Convegno di Trani, dai singoli Autori, non è esente da un certo imbarazzo.

Ma se per me, assente dal Convegno di Trani, la lettura del volume ha costituito un'interessante informazione sulla problematica avanzata fra i cultori ed operatori di diritto e tale sarà per coloro che non parteciparono al Convegno, per gli altri sarà una breve rivisitazione in una veduta d'insieme ed una pausa di riflessione.

Innanzitutto faccio mio il compiacimento del card. Pompedda che la tematica, oggetto del Convegno, dopo le passate edizioni sul diritto sostantivo matrimoniale, si sia incentrata sul diritto processuale: «La doppia conforme nel processo matrimoniale - Problemi e prospettive».

Il sottotitolo specifica e delimita la portata della riflessione dei vari relatori.

Colpisce innanzitutto il lettore il sereno confronto di idee, e, quel che più conta, il rigore scientifico nell'affrontare un tale argomento nel rispetto della tradizione canonistica, dell'esigenza della ricerca della verità come fine del processo matrimoniale canonico e nel fondamentale rispetto dell'organizzazione giuridica del Popolo di Dio che «se è da fondarsi sulla verità ... deve realizzarsi nella giustizia», come sottolinea il Vaticano II (*Gaudium et Spes*, n. 26).

Aprire il volume la Prolusione del Card. Pompedda:

«Verità e giustizia nella doppia sentenza conforme».

Partendo dalla considerazione che la coraggiosa innovazione di Paolo VI con il M.P. «*Causas Matrimoniales*», introducendo il *proces-*

(*) Presentazione del volume AA. VV., *La doppia sentenza conforme nel processo matrimoniale: problemi e prospettive*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, tenuta il 6 marzo 2003 durante la *Giornata di studio* organizzata dall'Associazione Canonistica Italiana e dall'Arcisodalizio della Curia Romana presso il Palazzo della Cancelleria di Roma.

sus brevior, profondamente riformava l'obbligo della doppia sentenza conforme e dal fatto che contestualmente la giurisprudenza rotale, con le dovute cautele, ma con sempre maggiore frequenza ammetteva ed applicava l'istituto della conformità equivalente, l'Em.mo Relatore si sofferma sul contesto operativo attuale nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia relativamente alle cause matrimoniali.

Un primo fenomeno, « la cui considerazione influenza e determina il ruolo della doppia conforme, può essere rinvenuto nell'esponenziale moltiplicazione delle cause di nullità matrimoniale presso i tribunali ecclesiastici.

Davanti a questa situazione « credo ... doverosa — sottolinea il Cardinale — una riflessione che prenda in considerazione il bene dei fedeli, seriamente minacciato dalla lunghezza delle cause di nullità matrimoniale, sia per il fatto che la coscienza del singolo non può troppo a lungo rimanere priva di conforto, come ci insegna anche il diritto nell'ambito penale (cf. cann. 1352. 1357); sia per le convinzioni generali che si diffondono e si confermano, scoraggiando l'accesso ai tribunali ecclesiastici di chi potrebbe trovarvi la soluzione alla propria situazione matrimoniale ».

« Un altro elemento, che non può essere trascurato nella valutazione della collocazione processuale e dello stesso concetto di doppia conforme, attiene ad un'indole affatto peculiare che, col numero, caratterizza significativamente le cause di nullità matrimoniale nel più recente periodo. Mi riferisco all'accentuarsi dell'indole spirituale delle motivazioni e degli atteggiamenti di coloro che si accostano ai tribunali della Chiesa, chiedendo la verifica dell'esistenza del vincolo matrimoniale ... Ciò comporta indirettamente l'aumento di coloro che *per esclusive ragioni di coscienza* chiedono l'intervento dei tribunali della Chiesa ».

Altro elemento da prendere in considerazione è il superamento dell'art. 117 della *Provida Mater* relativo al valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni delle parti. (c. 1536, § 2).

Davanti a queste nuove realtà si pone il problema di una possibile evoluzione della normativa della doppia conforme.

Nella prospettiva di un *ius condendum* in materia devono rimanere però pregiudizialmente fermi alcuni punti.

Non si deve dimenticare — come fa presente l'Em.mo Relatore — la non felice esperienza americana, in seguito all'indulto di Paolo VI del 28 aprile 1970: con il quale si concedeva che « In casi eccezionali, nei quali a giudizio del Difensore del vincolo e dell'Ordinario l'appello contro una sentenza affermativa fosse apertamente superfluo, la sentenza di prima istanza immediatamente potesse essere mandata ad esecuzione ».

Purtroppo nel giro di poco tempo l'eccezione si trasformò in regola.

Pertanto, nella prospettiva dello *ius condendum*, deve essere confermato il principio dell'istituto della doppia conforme.

«Non si tratta semplicemente di un tributo alla tradizione — scrive il Cardinale — è il riconoscimento delle ragioni, per molti versi tuttora vive e vere, di un istituto originale dell'ordinamento giuridico canonico ... Desidererei soltanto far presente che l'alta percentuale, che si registra mediamente nella Chiesa, di decreti che confermano le sentenze affermative di primo grado ... più che deporre a favore della soppressione per inutilità del prescritto che esige la duplice conforme, in realtà ne conferma la validità e l'utilità.

Non si deve derogare al principio della doppia conforme in cause decise da giudice unico o dove fosse stato interposto appello dalla parte convenuta o dal Difensore del vincolo.

Si potrebbero invece prevedere deroghe di una certa ampiezza alla doppia conforme, laddove gli elementi e i valori propri che il principio della duplice sentenza conforme intende tutelare, e di fatto tutela, sono già (stati) posti al sicuro tramite la verifica di alcune caratteristiche delle pronunce, per le quali si prevede la deroga, cui potrebbero essere richiesti consensi "esterni al tribunale che ha giudicato", ossia all'autorità ecclesiastica che ha la responsabilità del tribunale stesso».

La seconda relazione è del Prof. *Carlo Fantappiè*, dell'Università di Urbino:

«La duplice sentenza conforme: biografia di una norma nel quadro della legislazione matrimoniale».

La trattazione non smentisce il titolo. È infatti un accurato e puntuale saggio storico, corredato di un copiosissimo apparato di note ed indicazioni delle fonti.

L'autore si è lodevolmente preoccupato — purtroppo, come lui dichiara, senza rilevanti esiti positivi — di consultare, presso l'Archivio Segreto Vaticano, il fondo Benedetto XIV, il fondo della Congregazione del Concilio, le *Epistolae ad Principes*, il fondo della Segreteria di Stato e le varie Miscellanee. Ha compiuto ricerche pure presso la Biblioteca Corsiniana di Roma che conserva molti documenti del pontificato di Benedetto XIV.

Punto iniziale e centrale della ricerca è la costituzione «Dei miseratione» di Benedetto XIV. Studiando il contesto che rese necessaria la promulgazione della Costituzione rileva da un lato il persistere, nonostante le norme del Concilio di Trento, dei matrimoni clandestini ed il vuoto legislativo in materia di sponsali, e dall'altro le disfunzioni e gli abusi dei tribunali ecclesiastici diocesani, sottolineando alcuni casi clamorosi in Polonia.

Gli abusi lamentati sono: la mancanza di giudici ed operatori nei Tribunali, la confusione dei ruoli: — il personale del Tribunale contem-

poraneamente ricopriva altri incarichi nella Curia diocesana —, la costante omissione nell'osservanza delle procedure.

Questa precaria situazione aveva spinto il Papa, a riaffermare, lo stesso anno della citata Costituzione, la prescrizione del Tridentino della necessità di nominare almeno 4 giudici sinodali in ogni diocesi.

Proprio con la «*Dei miseratione*» si istituisce, in analogia con il *Defensor fidei* — Promotore della fede — nelle cause di beatificazione e canonizzazione, il *Defensor matrimonii* — Difensore del vincolo — nelle cause matrimoniali.

Il Prof. Fantappiè si sofferma poi, con ricca documentazione archivistica, sulla recezione delle novità introdotte da Benedetto XIV da parte delle Chiese particolari fino alle richieste avanzate dai Vescovi nelle consultazioni previe al Vaticano I e ai postulata dell'episcopato per la codificazione piano-benedettina.

Conclude la sua interessantissima relazione sottolineando l'evoluzione della figura e del *munus* del Difensore del vincolo nel magistero di Pio XII, che, come scrive Dossetti, precisa il principio del *favor matrimonii* «come criterio non di opposizione, ma di tendenziale adeguamento alla verità obiettiva» (G. DOSSETTI, *Processo matrimoniale come logica giuridica*).

Segue la relazione del Prof. *Sandro Gherro*, Ordinario dell'Università di Padova, sul tema: «Doppia conforme e potestà episcopale».

Premessa un'adeguata trattazione sulla natura della potestà episcopale, che include quella di giudice di I^a istanza nella sua diocesi, secondo il can. 1419, rileva che la competenza del giudice di II grado deve considerarsi come «accidentale» rispetto a quella «naturale» del giudice di I^a istanza, che, non senza un pizzico di ironia in seguito alla obbligatorietà della doppia conforme, qualifica come un «giudice sotto controllo».

Dopo un excursus sulla motivazione storica della «*Dei miseratione*», riaffermando la figura del Vescovo come il Pastore che conosce le sue pecorelle, propone ed auspica «una rimeditazione sulla necessità (giuridica e pastorale) della doppia conforme», atteso che «il sistema della doppia conforme non garantisce la verità materiale, né deve essere inteso, né soprattutto venerato, siccome espressione o proiezione «operativa» della «presunzione di validità del vincolo» o *favor matrimonii* che dir si voglia, di cui al can. 1060».

Qualora poi si ritenesse di confermare la necessità della doppia conforme, per non offuscare, ma garantire in pieno la *potestas* episcopale «si potrebbe pensare ad un Tribunale di II^a istanza — ad una vera Corte d'Appello — che ripeta la propria legittimazione dall'autorità stessa del Vescovo cui la causa è demandata in primo grado, per competenza «istituzionale» immediata o in quanto «moderatore» laddove

venga in applicazione il can. 1423 § 1. Al « presidente » di questa Corte potrebbe essere attribuito il compito di definire l'*exequatur* della sentenza di nullità con propria sentenza o, se si preferisce la dizione, con decreto che comunque dovrebbe avere natura di sentenza; oppure di costituire un collegio per l'esame ordinario della fattispecie in secondo grado di giudizio. Un collegio di questa Corte potrebbe invece essere competente per tutte le ipotesi di interposizione d'appello ad opera delle parti processuali, dell'Attore, del Convenuto e del Difensore del vincolo. Siffatta previsione dovrebbe comportare altresì adeguamenti nella procedura avanti la Rota, laddove le funzioni del presidente della Corte d'appello andrebbero assunte dal Decano ».

Il Prof. *Pier Antonio Bonnet*, dell'Università di Teramo, affronta il problema del fondamento del principio della doppia conforme.

Certamente il sistema della doppia conforme fu introdotto da Benedetto XIV nel 1741 con la « Dei miseratione » ed ebbe la sua consacrazione nel Codice piano-benedettino, « ma potrebbe avere radici nel più antico diritto ecclesiale del *Corpus iuris canonici*, secondo una ipotesi suggestiva avanzata dal Salerno, peraltro ancora bisognosa di ulteriori conferme a detta dello stesso Autore ».

Poiché il processo è un'ordinata progressione di atti tendente ad una giusta ricerca della verità e l'attività processuale è funzionalmente diretta alla decisione, « il principio della duplice decisione giudiziaria conforme, rafforzando paradigmaticamente quello del duplice grado di giurisdizione vigente al di fuori delle cause sullo stato delle persone, ha pure *un alto valore esemplare*, richiamando la straordinaria importanza che riveste — anzitutto per i contraenti, ma anche per la Chiesa — l'accertamento della verità relativa al valore di ciascun matrimonio, al fine di evitare il pericolo, certamente grave pure in una prospettiva pastorale, che il processo di nullità matrimoniale « *foveret peccatum, separando veros coniuges, vel uniendo eos, qui tales esse nequeunt* », potendo causare in tal modo una molteplicità di convivenze matrimonialmente irregolari, che, non soccorrendo sempre collaudati ed antichi istituti come quello della « *dissimulatio* » o del « *tolerari potest* », potrebbero determinare, con il loro moltiplicarsi, un fenomeno anche pastoralmente non meno doloroso e preoccupante di quello provocato dai divorziati risposati.

Quasi indirettamente rispondendo all'argomentazione del Prof. Gherro, sopra riferita, aggiunge: « Il principio della duplice decisione giudiziaria conforme così come è codicialmente realizzato, *non ferisce* l'autonomia della Chiesa particolare (o locale), ma al contrario esprime *il principio di sussidiarietà*, che costituisce un criterio di grande utilità per una corretta politica ecclesiale che implica a livello normativo un'adeguata ripartizione di competenze tra Chiesa universale e Chiese locali

e particolari, esprimendo in modo congruo il nesso che le lega reciprocamente e contribuendo al tempo stesso in modo determinante ad una armonica articolazione della varietà che struttura comunitariamente il Popolo di Dio.

Considerata la procedura, realmente abbreviata dal *Motu Proprio* «Causas Matrimoniales» (28 marzo 1971) e pienamente recepita nel Codice del 1983, il Prof. Bonnet apertamente dichiara «la soluzione al problema della forza da attribuire alle sentenze di nullità matrimoniale così come è disciplinato nelle codificazioni giovanneo-paoline, nell'attuale temperie ecclesiale, non ci sembra *sostanzialmente* da abbandonare, neppure alla luce delle critiche — a nostro giudizio almeno né convincenti né persuasive — mosse al fine di superare una tale soluzione».

E con serietà ed onestà scientifica prende in esame l'articolo pubblicato nel 2000 «con la sapienza e l'acume giuridico e canonistico che singolarmente lo contraddistinguono», dal Prof. Paolo Moneta sul «Diritto ecclesiastico»: «Il riesame obbligatorio delle sentenze di nullità del matrimonio: una regola da abolire». Con particolare acribia espone le motivazioni della sua tesi. Tra le numerose controargomentazioni e le controdeduzioni alla tesi del Prof. Moneta, mi piace riferire quella relativa all'orizzonte pastorale, cioè «che in un'epoca nella quale vengono moltiplicandosi i divorzi e si fa urgente la necessità di trovare dei rimedi ai sempre più numerosi fallimenti matrimoniali» si rende necessaria un'ulteriore semplificazione del processo canonico.

Il Prof. Bonnet acutamente osserva: «lo scopo del processo matrimoniale non è quello di soddisfare una utilità meramente naturale, ma quella di perseguire il soddisfacimento di un valore trascendente, e per ciò stesso per sua natura irrinunciabile, cosicché in questi processi sono in realtà in gioco *interessi indisponibili* così per i fedeli direttamente coinvolti come pure per la Chiesa stessa ... Il processo di accertamento della nullità matrimoniale, anche in una prospettiva pastorale, non è, per sé, né un antidoto cattolico al divorzio né un rimedio al fallimento matrimoniale, anche se può rivestire una sua utilità pratica e quindi anche pastorale, per risolvere situazioni difficili, e a volte anche ecclesialmente «irregolari, causate dal divorzio, e più in genere, determinate dai fallimenti matrimoniali».

Ulteriori «postille di natura processuale e teologica», alla proposta del Prof. Moneta, avanza *Mons. Joaquin Llobell* nella sua articolata relazione con ampio inquadramento nell'ordinamento processuale canonico, esaminato anche nell'*iter* della codificazione del Codice piano-benedettino e con l'attenzione agli effetti civili, conseguibili, atteso il sistema pattizio fra l'Italia e la Santa Sede, in seguito alla dichiarazione di nullità di matrimonio da parte dei tribunali ecclesiastici italiani e dalla Rota.

«La doppia conforme e la definitività della sentenza alla luce della «teologia del diritto», cioè con riferimento ai fondamenti teologici del diritto canonico.

«La questione dell'obbligo della doppia sentenza conforme *pro nullitate matrimonii* — scrive Mons. Llobell — si inserisce armonicamente nell'architettura ecclesiastica degli strumenti giuridici atti ad adeguare la verità affermata dal giudice (la cosiddetta «verità formale») alla verità *tout court* o «verità oggettiva» o «sostanziale», mediante l'esigenza della duplice certezza morale al riguardo da parte di due diversi tribunali. La consapevolezza, da parte del primo tribunale che dichiara la nullità, che il suo operato sarà sottoposto al vaglio di un altro organo non può non implicare una maggiore serietà, tranne il caso di corruzione o di degrado generalizzato del modo di giudicare; qualora tale situazione avvenisse, non sembrerebbe opportuno rendere più snella la procedura, cooperando con detto degrado mediante l'abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme.

Particolarmente è da rifiutare — sottolinea Mons. Llobell — «la richiesta di un rimedio ecclesiale alla piaga dei matrimoni falliti, tale da compensare in qualche modo l'assoluta rigidità del principio dell'indissolubilità del matrimonio».

In questa prospettiva infatti «l'indissolubilità viene impostata, probabilmente in modo inconscio, come un ostacolo per il raggiungimento sia della felicità (terrena ed eterna) della persona umana, sia della finalità dell'ordinamento canonico, la *salus animarum*».

Inconvenienti di ordine pratico sono accennati da Mons. Llobell qualora venisse abrogato l'obbligo della seconda sentenza conforme;

a) «diventerebbe più frequente la successiva impugnazione di tale provvedimento con la nuova *causae propositio*»;

b) «l'abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme porterebbe ad abusi che, dopo duecentosessanta anni di vigenza, non vi siano più i motivi (gli abusi di alcuni tribunali nel giudicare le cause di nullità del matrimonio con criteri divorzisti) per i quali tale obbligo è stato introdotto e conservato nella Chiesa»;

c) «il giudicato sarebbe ancora meno stabile e definitivo che nel vigente sistema a scapito della certezza del diritto e della giustizia giacché il secondo matrimonio celebrato in buona fede potrebbe facilmente essere dichiarato nullo per *impedimentum ligaminis*»;

d) «Le condizioni per l'abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme, di cui ha parlato il Cardinale Pompedda, o hanno una natura formale poco rilevante (ad es., la necessità del consenso del moderatore del tribunale di prima istanza e del difensore del vincolo), o, pur essendo (teoricamente) più rilevanti (ad es., la necessità della collegialità e unanimità del tribunale), finirebbero comunque per scomparire

di fatto, con la loro dispensa o non applicazione, così come avvenne negli USA e in altri Paesi, a partire dal 1970, con la possibilità eccezionale di rinunciare all'obbligo della doppia sentenza conforme».

Di ampio respiro è la relazione di Mons. *Stankiewicz* su «conformità delle sentenze nella giurisprudenza».

Premesso un *excursus* sulle normative processuali precedenti la Costituzione «*Dei miseratione*» di Benedetto XIV, si sofferma sulle novità introdotte da questa rilevando le differenze che intercorrono tra il dettato della *Dei miseratione* e la regola codiciale della doppia conforme «la costituzione benedettina non specificava gli elementi costitutivi o costituenti della conformità tra le due sentenze affermative disponendo soltanto sulla loro immediata successione nelle due istanze giudiziarie, e cioè «*si secunda sententia alteri (nel senso "priori") conformis fuerit, hoc est si in secunda, aequae ac in prima, nullum ac irritum matrimonium iudicatum fuerit*».

Invero la conformità nell'accezione benedettina veniva caratterizzata soltanto dalla pronuncia in favore di nullità del matrimonio, e non dal motivo o capo di nullità. Tale impostazione dipendeva dal fatto che l'impugnazione del matrimonio ordinariamente veniva proposta per un solo impedimento, inteso ancora in quel tempo nel senso della sistematica medievale delle decretali. Per questa ragione non doveva prestare alcuna difficoltà l'individuazione delle due sentenze affermative «*penitus similes et conformes*».

Trattando poi del fondamento teologico dell'introduzione del principio della duplice sentenza conforme non manca di sottolineare: «Ci sembra però che il motivo principale dell'intervento di Benedetto XIV, in forza del suo "*pastoralis officii munus*", consisteva proprio nella sua viva preoccupazione di difendere la purezza della dottrina cattolica sull'indissolubilità del matrimonio nella vita pratica ecclesiale, messa in pericolo dalla "*nimis praecipitantia*" dei giudici ecclesiastici o la loro "*inscitia vel mala voluntas*" nella dichiarazione di nullità dei matrimoni ... La complessità causale di quella situazione, descritta in questi termini dalla costituzione benedettina: l' "*infernalis hostis astutia*", la "*malitia*" e gli "*abusus*", la "*nimia iudicum praecipitantia in nullitate matrimoniorum declaranda*", la loro "*inscitia vel mala voluntas*" che li rendeva "*proclives ad matrimonia dissolvenda*" secondo la sensibilità teologica del Pontefice, in modo particolare minacciava la legge divina dell'indissolubilità del matrimonio, provocando anche lo scandalo dei "*pusilli*" e "*bonorum omnium detestatio*"».

Passa poi ad esaminare la questione della doppia conforme nella giurisprudenza rotale a *Rota restituta* sia dal punto di vista sostanziale che processuale e categoricamente afferma: «La consistenza della conformità della duplice sentenza nelle cause di nullità matrimoniale non

destava particolari dubbi o serie incertezze nell'ambito dell'interpretazione giudiziale o giurisprudenziale della Romana Rota dopo la sua restaurazione e durante le prime decadi dopo la promulgazione del Codice Piano-Benedettino».

È sorta però ben presto la questione del significato delle parole del can. 1987 del Codice piano benedettino: «Post secundam sententiam, quae matrimonii nullitatem confirmaverit», specialmente in seguito alla *Provida mater* che ammettendo la possibilità di accusare la nullità di matrimonio «ab plura nullitatis capita» (art. 57, n. 2) e così «l'estensione del significato della "secunda sententia" dichiarativa della nullità del matrimonio, anche alla sentenza non confirmatoria della precedente, ha segnato l'inizio del dibattito giurisprudenziale intorno all'accezione di conformità e alla sua applicazione alla seconda sentenza affermativa o negativa, che ormai poteva diventare la duplice conforme nell'ordine numerale delle sentenze».

Con ampia referenza di decisioni rotali Mons. Stankiewicz espone le motivazioni del procedimento conformativo e della conformità sostanziale o equivalente delle sentenze rilevando i due filoni della giurisprudenza rotale: la tendenza restrittiva che richiedeva l'identità dei fatti giuridici e la loro prova raggiunta dalle due sentenze e la tendenza estensiva, oggi in assoluta maggioranza seguita, anche se con diversificazione giustificativa: «L'orientamento più rigoroso nell'ambito di questa tendenza giurisprudenziale estensiva richiede, per la duplice sentenza conforme, l'*identità dei fatti giuridici*, e la loro *prova*, raggiunta da ambedue le sentenze, anche se quei fatti fossero stati trattati e definiti con la qualificazione giuridica dei capi di nullità diversi».

L'altro orientamento non si sente vincolato dai requisiti sopra iudicati: «Esso prescinde dall'esigenza dei fatti giuridici identici e compiutamente provati in giudizio in ambedue le sentenze. Anche se talvolta fa riferimento all'equivalenza di questi fatti, insiste però in modo esclusivo sulla valenza degli stessi fatti e delle stesse prove, poste a base delle due sentenze concordi nel dichiarare il matrimonio nullo, cioè "quoties utraque sententia *iisdem factis et probationibus* nititur».

Tale principio, applicato al caso concreto, porta sempre ad una conclusione come questa: "ambigendum haud est utramque sententiam super eisdem factis et probationibus niti, iudicialiter quidem compertis. Proinde aliud nomen eisdem tribuerunt infrascripti Patres, quod non mutat rei substantiam, seu non impedit quin sententiae sint conformes"». (c. Lefebvre, 27 iulii 1972, RR Dec. vol, LXIV, pag. 500, n. 19).

Alla luce della giurisprudenza rotale ampiamente riferita ed esaminata, la conclusione di Mons. Stankiewicz è la seguente: «Le nuove prospettive al riguardo dipenderanno dalle nuove norme del processo matrimoniale. Ma la mia aspettativa è che si conservi l'esigenza della du-

pllice sentenza conforme, perché essa, in quanto tutela l'indissolubilità del matrimonio, è necessaria soprattutto oggi».

Mons. *Paolo Bianchi*, Vicario Giudiziale del Tribunale Regionale Lombardo, nella sua relazione dal titolo: «Quale futuro per la doppia conforme?» espone «una serie di considerazioni che mi derivano — tiene a premettere — dalla posizione particolare che occupo, ossia quella — da ormai un certo numero di anni (diciotto, per la precisione) — di giudice in un tribunale locale. Un tribunale che svolge, in materia di nullità matrimoniale, sia la funzione di tribunale di primo grado per un determinato territorio, sia di tribunale di secondo grado per due tribunali vicini, venendo quindi a coprire un ambito di giurisdizione territoriale piuttosto vasto e con un numero di ingresso di cause che ormai si avvicina alle cinquecento l'anno».

Sulla base di tale lunga esperienza di amministratore della giustizia ecclesiastica *in re matrimoniali* non esita a dichiarare che «l'abrogazione (della doppia conforme) sarebbe oggi fortemente inopportuna e il raggiungimento della conformità di giudizi circa la validità o meno di un matrimonio deve continuare a essere perseguito attraverso la via giurisdizionale».

Ad avvallo di questa sua affermazione porta «6 ragioni che consigliano la conservazione dell'istituto della doppia conforme nei suoi termini attuali».

Innanzitutto *a)* «non è del tutto risolutiva la considerazione che le situazioni matrimoniali fallimentari siano oggi molte di più (o in maggior ragione vengano alla luce) rispetto a tempi pregressi. Infatti, occorre accuratamente distinguere fra matrimoni falliti o imprudentemente celebrati e matrimoni invalidi. Che se può essere vero che l'imprudenza della celebrazione o il fatto del fallimento possano coprire anche una ragione di nullità, occorre comunque guardarsi da una surrettizia ed empiristica equiparazione di accadimenti e di effetti giuridici che restano comunque diversi. E non sembra proprio che sempre questo pericolo venga evitato e che la appena sopra accennata distinzione sia sempre rettamente governata, sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista pratico. Un rischio che il controllo obbligatorio può efficacemente concorrere a scongiurare».

b) Inoltre «seppure l'esigenza della celerità nell'amministrazione della giustizia sia un obiettivo di indiscutibile pregio, occorre non dimenticare che esso non può certo essere posto al vertice né dell'attività giudiziaria, né di quella più ampiamente pastorale ... La giustizia, quindi, che non è altro che la corrispondenza della soluzione processuale alla verità oggettiva, è un principio di rango superiore rispetto a quello della celerità nella celebrazione del processo. In ogni modo, risulterebbe piuttosto problematico poter pensare di impostare una corretta

azione pastorale che non si fondi sulla verità: nel nostro caso, una verità storica (l'effettiva insussistenza del vincolo) che consti però con un particolare grado di sicurezza sostanziale, che a giudizio di chi scrive non sarebbe adeguatamente garantito da una decisione giudiziaria impugnabile ma non impugnata, come finirebbe per essere in molti casi a seguito dell'abolizione del controllo di merito obbligatorio a valle di una prima sentenza *pro nullitate*».

c) «Il sistema della doppia conforme ha valore “politico” e “profetico” circa la serietà con cui la Chiesa considera l'istituto matrimoniale e aiuta a non intendere il concetto di *salus animarum* in una prospettiva puramente terrenistica». Infatti «che l'ordinamento canonico continui a ponderare molto bene, addirittura con la necessità di una doppia verifica, l'accertamento della insussistenza di un vincolo coniugale, è un segno — di valore, appunto, politico e profetico — che non si intende assoggettare il matrimonio a quelle regole; che non lo si vuole considerare (nemmeno surrettiziamente, inconfessatamente) come un istituto deputato alla sola funzione di produrre il benessere immediato dei contraenti, con la conseguente massima facilitazione (anche procedurale) a porlo nel nulla laddove esso non soddisfi più e si ambisca a sostituirlo con una nuova esperienza o a coonestare una nuova esperienza già intrapresa».

d) «Non è il doppio grado di giudizio che procura un dispendio di tempo, ma assai spesso il modo in cui il giudizio è condotto ... Mi sembra di poter affermare che il meccanismo introdotto nel 1971 dal M.P. *Causas matrimoniales*, successivamente precisato da alcune interpretazioni autentiche e infine ridisegnato nella forma vigente dal Codice, offre un sostanziale equilibrio fra le esigenze della protezione del vincolo, da un lato, e della celerità processuale, dall'altro». Del resto l'esperienza ha convinto il relatore che il tempo viene perso non a causa in sé del processo, bensì a causa della sua cattiva o imprecisa applicazione «Non il processo in sé è una perdita di tempo. Il processo — certo perfettibile come tutte le strutture umane — è una conquista di civiltà».

e) «Il controllo obbligatorio della doppia conforme non è una mera ripetizione del processo, ma una verifica integrativa rispetto a quella dei giudizi di primo grado ... Il fatto stesso che la causa venga riesaminata da persone diverse può indubbiamente condurre ad un approfondimento e ad una più consapevole valutazione del caso».

f) Tanto meno è «la temuta sfiducia dei giudici di primo grado a far prevedere al Legislatore il riesame obbligatorio, ma è l'importanza intrinseca della materia dedotta in giudizio».

Concludendo il suo intervento Mons. Bianchi formula alcune proposte qualora si volesse addivenire al superamento della necessità della doppia conforme, come una valorizzazione del *munus* del Difensore del

vincolo; la norma secondo la quale l'appello della parte convenuta o del Difensore del vincolo porti necessariamente ad un riesame della causa attraverso il rito ordinario; infine, la costituzione dei macrotribunali di solo appello, non solo formalmente ma anche strutturalmente diversi da quello di I grado della regione in cui hanno sede.

Il pensiero del Prof. *Raffaele Coppola*, dell'Università di Bari, è evidente dal titolo del suo intervento: «La conservazione del principio della doppia conforme nel processo matrimoniale: una prospettiva da non sottovalutare».

«Oggi, al pari di ieri, i perfezionamenti tecnici della regola apportati dal Codice giovanneo paolino — rileva *in limine* il Prof. Coppola — appaiono soddisfacenti; anche se non si escludono cauti miglioramenti ... l'essenza del principio della doppia sentenza conforme costituisce un elemento vitale, a mio avviso imprescindibile del processo matrimoniale canonico; quantunque non siano esclusi, in prosieguo di tempo, ulteriori interventi del legislatore, volti per esempio a modificare il fondamento collegiale della decisione di seconda istanza e ad incidere sulle attribuzioni del Difensore del vincolo, attualmente obbligato a presentare sue osservazioni preliminari, quando forse sarebbe sufficiente la cura attenta di un giudice unico, appartenente al tribunale di appello».

«Non sono pertanto favorevole né all'ipotesi di una soppressione generalizzata della regola né a quella d'interventi delle singole Conferenze episcopali, nel senso di un'abolizione a macchie di leopardo per i tribunali della propria nazione, che consentirebbe di rispondere in modo diversificato, con le determinazioni ritenute più opportune, eventualmente anche attraverso il ventilato alleggerimento della fase del riesame, alle individuate esigenze dei fedeli».

«Le argomentazioni sull'inutilità del secolare rimedio (peraltro non l'unico) non sono persuasive se non altro perché, come comunemente si dice nel linguaggio popolare, "due occhi guardano meglio di uno", anche se la mentalità e la preparazione di base sono — conclude il relatore — pressoché identiche».

Conclude il volume l'intervento del Prof. *Paolo Moneta*, il cui pensiero in proposito ci è ben noto per essere stato uno dei primi tra i canonisti che ha affrontato il problema della possibilità di abolizione della doppia conforme.

Conferma il suo pensiero in altra sede manifestato ritenendo innanzi tutto che «le misure contenute nella *Dei miseratione* non possono essere considerate come inerenti alle normali e tipiche esigenze del processo matrimoniale ... Esse vanno, al contrario, considerate come misure contingenti, legate ad una particolare emergenza e, conseguentemente, da sottoporre a continua verifica in relazione ad ogni nuovo contesto storico in cui debbono trovare applicazione».

Ora la situazione attuale — afferma il Prof. Moneta — è indubbiamente molto diversa da quella che aveva tanto angustiato Benedetto XIV. E «quello che soprattutto differenzia la nostra epoca da quella di benedetto XIV è che il matrimonio canonico ha perso quasi dovunque rilevanza civile ... Il giudizio ecclesiastico viene, in tal modo, alleggerito dalle responsabilità che una volta inevitabilmente assumeva nell'ambito della società civile, si riduce ad un giudizio esclusivamente religioso ... In questa nuova situazione ... il mantenimento della doppia conforme appare non soltanto ingiustificato, ma addirittura contrario alla specifica funzione che il processo matrimoniale è chiamato oggi a svolgere nella comunità dei fedeli».

Sposando poi la tesi del Prof. Gherro, afferma: «Sproporzionata, nel bilanciamento tra esigenze generali e prerogative episcopali, appare la regola che preclude al Vescovo, in ogni caso ed indipendentemente dal merito delle sue determinazioni, di dichiarare la nullità di un matrimonio, nell'adempimento del *munus regendi* che gli è stato confidato».

Contesta poi che la doppia conforme sia garanzia di una corretta gestione delle cause di nullità di matrimonio e difesa dell'indissolubilità.

Dichiara infatti «che la grandissima maggioranza, se non la quasi totalità — affermazione questa che non sembra suffragata da precisi dati statistici; questa percentuale certamente non vale per la Rota — delle sentenze di nullità viene ratificata in seconda istanza. Un buon numero delle poche cause rimandate all'esame ordinario del tribunale d'appello si risolve poi con una sentenza affermativa, che conferma — sia pure con ulteriori approfondimenti, integrazioni o correzioni — la nullità pronunciata in prima istanza».

«In realtà — prosegue il Prof. Moneta — non vi è alcuna stretta connessione tra l'indissolubilità e la doppia conforme ... La doppia conforme non è altro che uno strumento di tutela dell'indissolubilità: ma non certo l'unico, né tale da risultare essenziale ed insostituibile ... La sua abolizione non può quindi di per sé sola, comportare alcun attentato al principio dell'indissolubilità».

Manifesta infine riserve sulle possibili aperture o deroghe anticipate dal Card. Pompedda, qualificandole «soluzione di compromesso», che non porterà «ad esiti soddisfacenti».

«Rimango, in conclusione, convinto che sia decisamente preferibile la soluzione più semplice e lineare: quella dell'abolizione della regola della doppia sentenza conforme».

Al termine dell'esame — sia pure rapido — delle singole relazioni si impone un bilancio.

Il bilancio è favorevole al principio della doppia sentenza conforme nelle cause matrimoniali con molteplice motivazione. La maggioranza infatti dei relatori si è apertamente dichiarata favorevole al manteni-

mento di questa norma procedurale, sottolineando che la procedura introdotta dal M.P. «Causas Matrimoniales», con poche modifiche, recepita e confermata nel vigente Codice, offre un sostanziale equilibrio fra le esigenze della ricerca della verità, della *tuitio vinculi*, e della celerità processuale, in conformità al c. 1453.

I lamentati inconvenienti dal permanere di tale norma sono da attribuirsi a carenze di strutture, non ad inadeguatezza della legge.

Auspicano, pertanto, associandosi in questo ai fautori dell'abolizione o mitigazione della vigente norma, una maggiore attenzione da parte della Chiesa all'amministrazione della giustizia, preparando validi giudici, predisponendo valide strutture e garantendo un sollecito svolgimento dei processi.

Ritengono pertanto, le motivazioni addotte per l'abolizione o deroga generali né convincenti né pienamente comprovate.

Un vero dialogo dialettico costituiscono gli Atti di questo Convegno e tutti rendono omaggio alla lealtà, alto livello, serietà del confronto delle posizioni.

Due soli relatori si dichiarano apertamente favorevoli all'abolizione o deroga generalizzata.

Un punto debole mi sembra per concludere soggiacente al pensiero del Prof. Moneta ed alla sua tesi, il rifiuto del principio, consacrato da lunga tradizione canonistica e dall'esplicita dichiarazione del Sinodo dei Vescovi del 1980, del *favor matrimonii*, come risulta dalla sua richiesta dell'introduzione del *favor libertatis*: «Mi sembra che anche per il processo matrimoniale possa valere una regola analoga a quella che viene unanimemente riconosciuta nell'ambito del processo penale: come qui è preferibile assolvere un colpevole piuttosto che condannare un innocente e si cerca di predisporre ogni garanzia ed ogni utile strumento tecnico perché non si verifichi questo secondo evento, così nel processo matrimoniale è preferibile dichiarare nullo un matrimonio in realtà valido, piuttosto che respingere, in nome di un intento garantistico di carattere generale, la richiesta di un fedele di veder riconoscere la effettiva nullità del proprio matrimonio».

Raffaello Funghini